

TRIBUNALE DEL LAVORO DI FERRARA
IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

Reclamo ex art. 669 – terdecies cpc (con richiesta di autorizzazione della notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 cpc)

della sig.ra MANNINA Antonina, nata a Caccamo (PA), il 24.11.1970 (C.F.: MNN NNN 70S64 B315H), residente a Termini Imerese (PA), domiciliata a Ferrara, Via della Grotta, 8 (C.F.: TRU MST 73A43 L049D – pec: mariastella.ture@ordineavvocatiferrara.eu – fax 053220421) presso l' avv. Giovanni Marchese (C.F.: MRC GNN 63A30 F158B – pec: marchese.giov@pec.giuffre.it - fax 090/679645), del Foro di Messina, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con l'avv. Maria Galasso (C.F.: GLS MRA 71E50 C351B – pec: maria.galasso@cert.avvocatitermini.it – fax 091/6371187) del Foro di Termini Imerese (PA) per procura in calce al presente atto, reclamante,

contro

il MIUR, in persona del Ministro pro tempore; l'Ufficio Scolastico Regionale della Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante; Ufficio Scolastico Provinciale di Ferrara, in persona del legale rappresentante; l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante; l'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante; tutti domiciliati per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ferrara,

per la riforma

dell'ordinanza del 20.3.2017 (resa nel ricorso cautelare “ante causam” n. 66/2017) con cui il Tribunale del Lavoro di Ferrara, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso ex art. 700 cpc “ante causam”; e, quindi,

per l'accoglimento

della domanda cautelare “ante causam”.

FATTO



Con ricorso ex art. 700 cpc “ante causam”, la sig.ra Mannina Antonina, assunta nell’anno scolastico 2015/2016 nell’ambito dell’USR per l’Emilia Romagna con il piano straordinario di assunzione di cui alla legge n. 107/2015, si è rivolta al Tribunale del Lavoro di Ferrara perché, in via cautelare ed urgente, sussistendone tutti i presupposti di legge, in esito alle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2016/2017 per l’assegnazione della sede definitiva ritenute illegittime, venisse assegnata, per quanto di diritto, in luogo dell’assegnazione nell’ambito dell’USP di Ferrara nell’I.C. Argenta (FE), presso l’USP di Palermo, ed in particolare – essendo residente nella provincia a Termini Imerese - in relazione alla sua domanda nell’ambito Sicilia 0022, prima scelta, e/o, anche negli altri ambiti adiacenti e vicini, Sicilia 0021, 0017, 0018, 0020, 0019, - in quanto in possesso di un punteggio superiore a parecchi colleghi, assegnati in suo pregiudizio presso il predetto USP palermitano, come risultante dal bollettino della mobilità da tale Ufficio pubblicato in data 29.7.2016.

Il ricorso ha preso il n. 66/2017 RG.

Si è costituito in giudizio il MIUR che ha prodotto apposita memoria difensiva.

All’udienza dell’1.3.2017, la causa è stata posta in riserva.

La ricorrente, confidando nella piena fondatezza del ricorso con il conforto delle sempre più numerose pronunce favorevoli sia del G.A. e soprattutto del G.O., nel frattempo intervenute, attendeva una decisione di accoglimento.

Invece, sorprendentemente, con ordinanza del 20.3.2016, il Giudice monocratico, errando nell’interpretazione della legge n. 107/2015 in ordine alla mobilità dei docenti assunti nell’anno scolastico 2015/2016 ai fini dell’assegnazione della sede definitiva per l’anno scolastico 2016/2017, ha rigettato il ricorso, in tal modo gettando nello sconforto la sig.ra Mannina, che ha visto infranto il suo diritto a ricongiungersi alla famiglia, composta dal marito e figli, rimanendo, con vincolo triennale, a distanza di 1200 Km, tanto più che, di contro, tanti altri colleghi nella sua stessa identica situazione avevano ottenuto una decisione opposta favorevole.



L'ordinanza deve essere dichiarata invalida e/o, comunque, annullata e riformata con l'accoglimento del presente reclamo e, pertanto, con l'accoglimento integrale della domanda cautelare per le seguenti considerazioni di

DIRITTO

1- L'ordinanza è errata per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto.

SUSSISTENZA DEL "FUMUS BONI IURIS" PER L'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA CAUTELARE.

1.1) Premessa.

Leggendo l'ordinanza reclamata si ha l'impressione che il Giudice del primo grado non abbia, sufficientemente e coerentemente con la legge 107/2015, argomentato né colto il punto saliente e dirimente della questione di diritto che è quello dell'inapplicabilità della mobilità provinciale ai docenti provenienti dalla GM del concorso 2012 già colto dalla giurisprudenza, addirittura, di questa medesimo On. Tribunale (ordinanza del 28.1.2017), sul punto, ormai, pressoché pacifica, costituita, tra le tante, dalle seguenti ordinanze di accoglimento: Tribunale del Lavoro di Palermo (commento ordinanza su Orizzonte Scuola); Tribunale del Lavoro di Pavia, ordinanza dell'11.11.2016; Tribunale del Lavoro di Roma n. 3 ordinanze del 12.12.2016; Tribunale del Lavoro di Foggia, ordinanza del 21.12.2016; Tribunale del Lavoro di Vercelli, ordinanza del 3.1.2017; Tribunale del Lavoro Ferrara, ordinanza del 28.1.2017; Tribunale del Lavoro collegiale di Parma del 30.1.2017; Tribunale del Lavoro di Ravenna, ordinanza del 3.2.2017.

Il Giudice di prima istanza si è formato il suo convincimento aderendo al contenuto fuorviante della memoria di costituzione del MIUR che ha ritenuto di giustificare la censurata disparità di trattamento, discendente dal CCNI dell'8.4.2016, tra i docenti provenienti dalle GAE e quelli provenienti dalla GM del concorso 2012, sul fatto che ai fini dell'assunzione la posizione delle due categorie di docenti era stata disciplinata diversamente.



L'errore in cui è caduto il Giudice del primo grado è, quindi, sulla disciplina della mobilità, che è altra cosa da quella dell'assunzione, atteso che nella legge 107/2015 non vi è alcuna norma che legittimi la mobilità provinciale dei docenti provenienti dalla GM del concorso 2012 rispetto a quella nazionale dei docenti provenienti dalle GAE, nella fase di cui qui si tratta, e, quindi, non esiste alcuna norma nella citata legge che possa giustificare fasce o precedenze che mortifichino il punteggio.

1.2) Appare opportuno, qui, ribadire, in punto di fatto, quanto segue.

La sig.ra Mannina è docente di scuola primaria, vincitrice di due concorsi per titoli ed esami, quello magistrale del 1994 e quello indetto con D.D. del 6.4.1999, finalizzati all'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria (oltre ad un terzo concorso finalizzato all'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna), ai fini della sua assunzione in via ordinaria (ai sensi dell'art. 399 del D.Lgs n.97/1994 e smi), inserita nella GAE dell'USP di Palermo, ultimo aggiornamento triennio 2015 / 2017 (con punti 120), e con servizio precario per l'insegnamento prestato per circa 13 anni consecutivi. E' stata assunta dal MIUR, ai sensi dell'art.1, comma 98, lettera c), della legge 13.7.2015 n. 107, per l'anno scolastico 2015/2016, a tempo indeterminato, con contratto stipulato in data 25.11.2015, con decorrenza giuridica dall'1.9.2015, con assegnazione provvisoria della sede presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ambito Provinciale di Ferrara (I.C. Costa di Ferrara).

Per l'anno scolastico successivo 2016/2017, ha partecipato alle operazioni di mobilità finalizzate all'assegnazione della sede definitiva; e, all'esito di queste, con email del 29.7.2016, ha ricevuto una comunicazione con cui il MIUR rappresentava di aver proceduto alla sua assegnazione, quale sede definitiva, presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Emilia Romagna Ambito 0005 (ricadente all'interno dell'Ambito Territoriale della Provincia di Ferrara); e poi ha ricevuto un'altra email del 24.8.2016 con cui le veniva comunicata la scuola "I.C. di Argenta (FE)", dove prendere servizio.



Sicchè, di fatto, all'esito delle operazioni di mobilità a cui ha obbligatoriamente partecipato, la sig.ra Mannina è stata assegnata nell'ambito 0005 della Emilia Romagna, rientrante nella provincia di Ferrara (corrispondente al 29° posto nell'ordine di scelta indicato nella domanda di mobilità), invece che, come di diritto, nell'ambito scelto nell'ordine nella sua domanda, in base al punteggio assegnatole di punti 30 (+ 6= 36 nella sede di residenza) riportato in graduatoria presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ambito Territoriale di Palermo, ed in particolare in uno degli ambiti in cui si suddivide, indicati nella domanda di mobilità (nell'ordine, 0022, 0021, 0017, 0018, 0020, 0019), dove esistevano posti disponibili, assegnati illegittimamente a docenti con punteggio inferiore al suo (come si può rilevare dal bollettino dell'USP di Palermo del 29.7.2016 in atti, confrontando il punteggio di mobilità della ricorrente con quelli inferiori dei docenti provenienti dalla G.M. del concorso 2012),

Sicchè, per non perdere il posto di lavoro, la reclamante è stata costretta a prendere servizio nella sede assegnatale, con vincolo triennale, in dispregio del suo diritto soggettivo (tanto più gravemente leso in quanto coniuge separata con un figlio minore affidato residente a Milazzo); e quindi presso una sede (oltre la 29^a nella scelta) a circa 1.200 km di distanza da quella prescelta (che come prima scelta aveva chiesto l'Ambito Territoriale di Palermo, indicando nell'ordine i sottoambiti 0022, 0021, 0017, 0018, 0020, 0020, 0019; poi, gli altri ambiti territoriali delle altre provincie della Sicilia; quindi della Calabria; e così via a salire, come si riscontra nella domanda di mobilità), peraltro, in dispregio dei criteri di merito in base al punteggio e di viciniorità in relazione alle prossimità tra provincie.

1.3) In punto di diritto. Illegittimità del CCNI sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 e dell'O.M. n. 241 di pari data per violazione della legge 13.7.2015 n. 107 – Immotivata disparità di trattamento nelle operazioni di mobilità tra i docenti provenienti dalle GM del concorso 2012 ed i docenti provenienti dalle Gae. Violazione del diritto soggettivo della reclamante.



A) Il CCNI sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 e la relativa O.M. n. 241 di pari data di sua attuazione – costituente il bando della mobilità finalizzato all'assegnazione della sede definitiva per i docenti assunti con sede provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 con il piano straordinario di cui alla legge n. 107/2015 - hanno introdotto una disparità di trattamento tra i docenti partecipanti (non vincitori) al concorso 2012 inseriti nella graduatoria di merito (non abilitante all'insegnamento per i non vincitori) e quelli, come la ricorrente, provenienti dalle GAE (vincitori di concorsi finalizzati all'abilitazione all'insegnamento) che non trova riscontro nella legge n. 107/2015.

Ed infatti, sulla mobilità, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva, si consideri quanto segue.

L'art. 1, comma 108, terzo periodo, della suddetta legge, a proposito della mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2016/2017 ai sensi del comma 98, lettere b) e c), statuisce solo che *"... i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. ..."*.

Nulla si dice, al citato comma 108, dei docenti di cui al comma 96 lettera a (cioè di quelli provenienti dalla GM del concorso 2012). Ma, nel contempo, nulla si dice, nemmeno, che a costoro potesse applicarsi la disciplina ordinaria della mobilità provinciale (quella illegittimamente applicata dal MIUR), vale a dire quella prevista per i docenti assunti in via ordinaria ai sensi dell'art. 399 del T.U. sulla scuola di cui al D.Lgs n. 207/1994.

Si osservi che, al comma 73, la stessa legge n. 107/2015 ha indicato, espressamente, i docenti assunti nell'anno 2015/2016 a cui applicare la mobilità ordinaria in sede provinciale in questi ricomprendendo, oltre ai docenti assunti in via ordinaria (indicati come assunti in c.d. fase 0), **esclusivamente**, i docenti



assunti in via straordinaria in c.d. fase A, in cui sono ricompresi sia quelli provenienti dalla G.M. del concorso 2012 sia quelli provenienti dalle GAE (quindi senza alcuna distinzione tra queste due categorie).

Pertanto, se avesse voluto estendere la mobilità ordinaria in via provinciale anche ai docenti assunti in via straordinaria in fase B ed in fase C provenienti dalla G.M. del concorso 2012 (e solo per costoro), il legislatore della legge 107/2015 lo avrebbe precisato ed espressamente indicato e/o, meglio, lo avrebbe dovuto precisare ed espressamente indicare.

Ma ciò non è stato. E ciò è, inequivocabilmente, significativo.

D'altra parte, non si comprenderebbe – tanto più in mancanza di una espressa disposizione di legge - una tale disparità di trattamento – che sarebbe illogica e contraddittoria – dal momento che lo stesso legislatore della legge 107/2015, per i docenti assunti in via straordinaria in fase A, non fa alcuna distinzione tra quelli provenienti dal concorso 2012 e quelli provenienti dalle Gae. E sempre lo stesso legislatore, al comma 108, nel periodo successivo (come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis), dove si occupa dell'assegnazione provvisoria, disciplina tale istituto per tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, in modo eguale, senza fare alcuna distinzione tra GM concorso 2012 e Gae, assicurando parità di trattamento.

Né già mai, anche se manca un esplicito riferimento, la contrattazione collettiva ed un atto ministeriale di contenuto organizzativo, potrebbe sostituirsi alla legge.

Sarebbe un grave attentato al principio di diritto della gerarchia delle fonti.

Ed allora, può dirsi con certezza che la legge n. 107/2015, a differenza di quanto è dato leggere nell'art. 6 del CCNI e quindi nell'O.M. n. 241 (artt. 8 e 9), non prevede affatto una preferenza né fasi distinte tra i docenti assunti in via straordinaria in fase B e C provenienti dalla G.M. del concorso 2012 e quelli provenienti dalle Gae; e meno che mai prevede una mobilità provinciale per i primi diversa da quella nazionale solo per i secondi. Per tutti, quindi, la mobilità è nazionale.



Entrambi, quindi, debbono partecipare alle operazioni di mobilità nazionale, in base alle preferenze espresse e sulla base del punteggio di mobilità unico criterio discrezionale.

B) Sull'illegittimità del CCNI e dell'O.M. n.241 sulla mobilità, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva, si consideri, ancora, quanto segue.

B.1) Innanzitutto, si osserva che le operazioni di mobilità in questione, nella parte in cui, nella seconda fase (quella riservata ai docenti assunti in fase B e C), hanno distinto la posizione dei docenti provenienti dal concorso 2012 e quelli provenienti dalle Gae, senza considerare il punteggio, sono illegittime.

A.1) Per quanto si è detto, deve ritenersi pacifico che, illegittimamente, l'art. 6 del CCNI ha introdotto due fasi distinte di mobilità B e C tra le due categorie di cui qui si tratta, vale a dire i docenti assunti in via straordinaria (quelli provenienti dalla G.M. del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE) assunti in fase B e C. E lo stesso deve dirsi degli artt. 8 e 9 dell'O.M. n. 241.

Il suddetto art. 6, alla rubrica "FASE B", al comma 2, prevede che "*Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. ...*"; mentre, alla rubrica "FASE C" prevede che "*Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno*



assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza; ...”.

Quindi, l’O.M. n. 241, tra le altre cose, all’art. 9, prevede: al comma 9, che *“Nella fase B il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 lettera a) dovrà indicare in ordine di preferenza tutti gli ambiti della provincia nella quale è stato immesso in ruolo, potrà indicare inoltre nella stessa domanda ma ai fini della fase D dei trasferimenti sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le province”*; al comma 10, che *“Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali.”*.

Dalla lettura di tali norme si rileva facilmente che queste prevedono delle precedenze non previste, assolutamente, dalla legge n.107/2015 e che, quindi, queste si pongono in chiara violazione con la legge stessa, con la conseguenza che tali norme (previste nel CCNI della mobilità e nell’O.M. n. 241) debbono ritenersi illegittime e come tali “tamquam non esset”, potendo il G.O., ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs n. 165/2001, disapplicarle.

D’altra parte, espressamente, l’art. 1, comma 196, della stessa legge n. 107/2015, ha stabilito che *“Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge.”*.

B.1/bis) E’ in considerazione di tali argomentazioni di diritto che si era espresso in via cautelare il Tar di Roma, investito della questione della illegittimità ed annullamento dell’OM n. 241 dell’8.4.2016 e del CCNI di pari data, con le ordinanze citate in ricorso e prodotte agli atti.



Non vi è, dunque, né vi potrebbe giammai essere alcuna differenza, in tema di mobilità, in ordine all'assegnazione della sede definitiva tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 ai sensi dell'art.1, comma 98, lettere b) e c) (e cioè nelle fasi B e C), e, quindi, tra quelli di cui all'art.1, comma 96, lettera a), provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012 e quelli di cui all'art. 1, comma 96, lettera b), provenienti dalle GAE.

In sostanza, anche in base alla legge 107/2015, deve valere il principio generale – che vale per tutti i concorsi e selezioni pubbliche – per il quale nella formazione delle graduatorie a tutti i partecipanti al concorso deve essere garantita la parità di trattamento, per cui tutti i docenti collocati nella graduatoria della mobilità 2016/2017 pubblicata il 29.7.2016 (prodotta agli atti), di cui qui si discute, sia i docenti provenienti dalla G.M. del concorso 2012 e sia quelli provenienti dalle GAE, devono partecipare alle operazioni di mobilità senza distinzione di fasi e a parità di condizioni su tutti gli ambiti a livello nazionale in base al punteggio.

Solo il punteggio, quindi, deve essere il criterio discriminante.

Diversamente dal punteggio non possono crearsi disparità di trattamento.

Proprio per tali considerazioni, oltre al Tar di Roma (che ha adottato pronunce cautelari di accoglimento), sono stati già emanati alcuni provvedimenti cautelari, sempre più numerosi, dei Giudici del Lavoro che si sono pronunciati nel senso di ritenere illegittima ogni forma di discriminazione e di disparità di trattamento, anche quella operata nella fase B e C della mobilità di cui qui si tratta, ritenendo legittimo il solo criterio discrezionale del punteggio in graduatoria che tiene conto dell'anzianità di servizio, dei titoli del servizio, delle situazioni familiari e personali (Tribunale del Lavoro di Trani, ordinanza del 16.9.2016; Tribunale del Lavoro di Taranto, ordinanza del 20.9.2016; Tribunale del Lavoro di Brindisi, ordinanza dell'11.10.2016; Tribunale del Lavoro di Patti, ordinanza del 31.10.2016; Tribunale del Lavoro di Palermo (commento ordinanza su Orizzonte Scuola); Tribunale del Lavoro di Pavia, ordinanza dell'11.11.2016; Tribunale del Lavoro di Roma n. 3 ordinanze del 12.12.2016; Tribunale del Lavoro di Foggia,



ordinanza del 21.12.2016; Tribunale del Lavoro di Vercelli, ordinanza del 3.1.2017; Tribunale del Lavoro Ferrara, ordinanza del 28.1.2017; Tribunale del Lavoro di Ravenna, ordinanza del 3.2.2017).

Si tratta di provvedimenti che hanno deciso casi identici a quello di cui si tratta.

B.2) Per completezza di difesa (a conforto del fatto che la censurata discriminazione non trova fondamento alcuno e che anzi è, manifestamente, illegittima non solo sotto il profilo del diritto di uguaglianza tra lavoratori ex artt. 3 e 4 della Costituzione, ma anche sotto il profilo dell'imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 della Costituzione), appare opportuno precisare, ancora, quanto segue per chiarire meglio la posizione dei controinteressati.

Innanzitutto, va chiarito che i controinteressati provenienti dalla G.M. del concorso (solo a cattedre e non finalizzato all'abilitazione all'insegnamento) 2012 non sono vincitori del concorso medesimo (perché altrimenti sarebbero stati già titolari di cattedra e non assunti con il piano straordinario di cui alla legge 107/2015), ma, soltanto, partecipanti allo stesso e collocati nella relativa graduatoria di tale concorso.

Ciò precisato, si osserva che già solo questo evidenzia un'illegittima disparità di trattamento, non comprendendosi perché mai i docenti (peraltro, più giovani e senza esperienza lavorativa) provenienti dalle G.M. del concorso 2012 dovrebbero avere un trattamento di favore rispetto a quelli (più anziani) provenienti dalle GAE - peraltro, anche più titolati non solo perché hanno superato uno e/o più (nel caso di specie due) concorsi per titoli ed esami, per di più abilitanti all'insegnamento, ma anche per anzianità di servizio - che, addirittura, in base al punteggio ottenuto in sede di operazioni di mobilità, si pongono in graduatoria (nella specie, quella della mobilità docenti pubblicata il 29.7.2016) in posizione superiore (e ciò, peraltro, stranamente, riscontrandosi soltanto per gli assunti in fase B e C e non anche per gli assunti in fase A).

Ma vi è di più.



I controinteressati non hanno alcun titolo di abilitazione all'insegnamento.

Ed infatti, come si evince dal relativo bando, il concorso del 2012 era un concorso, su base regionale, finalizzato esclusivamente all'assegnazione delle cattedre messe a disposizione, senza alcuna abilitazione all'insegnamento per i partecipanti non vincitori.

Infatti, il bando di concorso, contenuto nel D.M. del 24.9.2012 (prodotto), richiama in premessa il D.I. n. 460 del 24.11.1998 (prodotto) che disciplina tutti i concorsi a cattedra. L'art. 5 di tale D.I. prevede che *“Per i candidati di cui agli articoli 2 e 4, ammessi a partecipare ai concorsi senza il possesso del titolo di abilitazione, la vincita del concorso e la conseguente nomina a tempo indeterminato conferiscono anche il titolo di abilitazione all'insegnamento”*. Il che sta a significare che i partecipanti al concorso in questione 2012, non vincitori (come i controinteressati), privi di abilitazione, restano tali anche dopo il concorso.

Tale circostanza è stata denunciata in un'interrogazione parlamentare pubblicata nel sito “Orizzonte Scuola” (la cui nota è stata allegata in atti).

Per cui, già solo per questo, la posizione dei docenti collocati nelle GAE avrebbe dovuto essere, semmai, più considerevole di tutela di quella dei docenti provenienti dalla G.M. del concorso 2012. D'altronde, la “ratio” della legge n. 107/2015 (la cui emanazione è figlia della disciplina comunitaria e conseguenza delle sanzioni inflitte all'Italia dall'Unione Europea riguardo ai contratti a termine ripetuti nel tempo riguardanti, per l'appunto, i docenti provenienti dalle GAE) era quella dell'eliminazione del precariato, tant'è che, in un primo momento, era destinata soltanto ai docenti collocati nelle graduatorie ad esaurimento per l'assunzione del personale ivi collocato (tutti abilitati all'insegnamento in base alla partecipazione ad uno o più concorsi per titoli ed esami a tale scopo finalizzati). Solo in via di emendamento la disciplina dell'assunzione straordinaria di cui alla legge n. 107/2015 è stata estesa anche ai soggetti partecipanti al concorso 2012 e collocati nella graduatoria



di merito (privi di abilitazione all'insegnamento), che ne hanno potuto beneficiare.

Così facendo il legislatore (la cui finalità, su “input” comunitario, si ripete, era quella eliminare la stipula dei contratti a termine reiterati nel tempo) ha consentito l'assunzione, con il piano straordinario di cui alla legge 107/2015, anche di tale personale non abilitato e non precario – invece il personale proveniente dalle Gae, prima del piano assunzionale 2015/2016, erano i soli docenti precari pluridecennali, con esperienza di insegnamento e con rilevante punteggio acquisito, e legittima aspettativa di assunzione ex art. 399 del D.Lgs n. 297/1994 e smi, comunque con anzianità di iscrizione e di collocazione in graduatoria superiore ed tutti abilitati tutti all'insegnamento avendo superato, quanto meno, il concorso abilitante per titoli ed esami del 1999/2000 - la gran parte del quale senza alcuna esperienza di insegnamento e con nessuna aspettativa di assunzione (prima di questa legge, ed in base alla disciplina ordinaria di cui al D.Lgs n. 207/1994 e smi) perché non abilitati all'insegnamento.

In ogni caso, nessuna discriminazione il legislatore ha previsto nelle operazioni di mobilità.

B.3) **In conclusione**, è pacifico che, così facendo, con l'O.M. n. 241 dell'8.4.2016 ed il CCNI di pari data, da questa recepito, è stata introdotta un'illegittima disparità di trattamento nelle operazioni di mobilità tra le predette due categorie di docenti introducendo due fasi distinte e progressive, all'interno di un'unica fase di mobilità, in tal modo, privilegiando i primi (quelli provenienti dal concorso 2012) ai danni dei secondi (quelli provenienti dalle Gae), che non trova riscontro nella legge.

Di fatto, in tal modo, pur non essendo ciò previsto dalla legge 107/2015, è accaduto che **solo ai primi, provenienti da GM concorso 2012** - e quindi da un concorso successivo non abilitante - **è stata assicurata (e/o, comunque, privilegiata), la scelta dei posti disponibili nello stesso ambito provinciale di assegnazione provvisoria, mentre i secondi (provenienti da GAE)**, come la ricorrente - pur essendo in possesso di un'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria conseguita nell'anno



2000 a seguito di apposito concorso pubblico per titoli ed esami, appositamente a ciò finalizzato - **hanno dovuto richiedere la sede definitiva tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta solo in via subordinata rispetto ai predetti indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità.**

In tal modo, quindi, è stata garantita solo ai docenti partecipanti al concorso 2012 (pur non essendo ciò previsto dalla legge n. 107/2015) la stessa sede provinciale di quella di prima assegnazione provvisoria in pregiudizio dei docenti provenienti dalle GAE, come la ricorrente. Tale disparità di trattamento - **in dispregio del punteggio posseduto** - è ancora più grave ove si considerino le posizioni di chi, come la reclamante, risulta collocata nelle GAE da molto tempo ed è stata impiegata per supplenze anche annuali da circa 15 anni (come si evince dalla copia dello stato di servizio presentata ai fini della ricostruzione della carriera) con legittima aspettativa all'assunzione ordinaria ex art. 399 del D.Lgs n. 297/1994 e smi, penalizzata rispetto ai partecipanti al concorso successivo del 2012, la gran parte senza alcuna esperienza di insegnamento, che, pur avendo un punteggio inferiore, vengono inspiegabilmente privilegiati e favoriti nella scelta della sede (ambito provinciale e non nazionale).

C) I medesimi rilievi valgono, sempre per le operazioni di mobilità, anche per i docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015.

Tali considerazioni si pongono all'attenzione di questo On. Tribunale, solo, per completezza difensiva ed al solo fine di chiarire che il legislatore non ha inteso introdurre, nelle operazioni di mobilità, fasi distinte, restando come unico criterio discrezionale quello del merito, garantito dal punteggio, si rileva ancora quanto segue.

Le operazioni di mobilità, nella parte in cui, sempre nella seconda fase, hanno distinto la posizione dei docenti assunti entro il 2014/2015 dagli altri, senza considerare il punteggio, sono altrettanto illegittime.



Infatti, nell'art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata O.M.), punto B della mobilità, punto 1, si legge “1. *Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;*”.

Senonchè, ciò non trova riscontro nell'art. 1, comma 108 della 107/2015, primo periodo, laddove si legge che “*Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).*”.

La legge parla di mobilità territoriale nazionale su ambito – con la sola deroga del vincolo triennale - e non prevede alcuna prerogativa diversa dal punteggio posseduto.

Ciò dimostra la palese illegittimità del CCNI dell'8.4.2016.

1.4) In punto di diritto. Illegittimità del CCNI sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 e dell'O.M. n. 241 di pari data. Immotivata disparità di trattamento nelle operazioni di mobilità tra i docenti provenienti dalle GM del



concorso 2012 ed i docenti provenienti dalle Gae. Violazione del diritto soggettivo della reclamante.

A) Sull'illegittimità e disapplicazione delle norme contrattuali e dell'O.M. n.241 sulla mobilità, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva, si consideri, ancora, quanto segue, in ordine all'attribuzione del punteggio ai fini della mobilità.

Invero, ulteriore motivo di censura e di discriminazione (che si coglie leggendo la tabella allegato D relativa alla valutazione dell'anzianità di servizio), è quello relativo alla determinazione del punteggio, atteso che, in base alla valutazione dell'anzianità, non vengono conteggiati gli anni di servizio svolti presso la scuola paritaria (regolarmente conteggiati nel calcolo del punteggio nelle GAE, ai fini dell'accesso sul ruolo in base alla disciplina ordinaria di cui all'art. 399 del D.Lgs n. 297/1994, come, per ultimo, previsto dal D.M. n.94 del 23.2.2016).

Anche in tal caso, quindi, il CCNI dell'8.4.2016 sulla mobilità si appalesa illegittimo ed in contrasto con la legge 107/2015 e, a riguardo, in particolare, con l'art. 1, comma 114, ai sensi del quale: *“Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonchè per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio: a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico; b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e*



grado.”. Per cui, non si fanno distinzioni alcune tra istituzioni scolastiche statali e/o di altro tipo.

Anche in questo caso si tratta di una discriminazione manifestamente illegittima.

Su tale punto la giurisprudenza è intervenuta con numerose pronunce che hanno disapplicato la norma contrattuale qui impugnata (vale a dire il punto in esame della tabella riportata allegato D del CCNI sulla mobilità dell’8.4.2016) e riconosciuto la equipollenza tra servizio di insegnamento prestato presso la scuola statale e periodo di insegnamento prestato presso la scuola paritaria, pubblica o privata che sia.

D'altronde, solo per completezza, si rileva che lo stesso legislatore – per eliminare ogni dubbio – era intervenuto per dare equivalenza in modo inequivoco, con la legge 10.3.2000 n. 62, il cui art. 1, al comma 2, prevede che *“Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4,5, e 6”*.

La ricorrente, come risulta dall’attestato di servizio prodotto agli atti, ha svolto, ininterrottamente, per oltre 10 anni, attività di insegnamento, di cui ben 10 anni presso Scuole primarie parificata e poi paritaria di Termini Imerese (PA), come insegnante di scuola elementare. Ma nonostante ciò, per tale servizio svolto nella scuola paritaria per 6 anni, non le sono stati attribuiti i punti 6 (e/o 3) per ogni anno di insegnamento previsti “ex lege” ed assegnati ai colleghi che avevano svolto il servizio pre-ruolo presso scuole statali. Per cui, ai fini della mobilità, spetterebbero alla ricorrente punti (6 x 6) 36 e/o (6x3) 18, da aggiungere a quelli di 30 indicati nella domanda di mobilità notificata alla stessa. Per cui, il punteggio di diritto avrebbe dovuto essere di punti (30 + 36) 66 e/o (30+ 18) 48.



Per cui, per estremo scrupolo, anche in questa sede, si chiede il riconoscimento del punteggio spettante di diritto, ai fini della mobilità, calcolando anche gli anni di servizio svolti presso la scuola paritaria.

Per quanto sopra, quindi, il punteggio di 30 (+ 6 = 36 nell'ambito 0022 di ricongiungimento), attribuito da MIUR, in realtà non è quello corretto, non rispecchiando esattamente gli anni di servizio effettivamente svolti, avendo, in realtà, la ricorrente diritto al riconoscimento di almeno 90 punti.

B) Ed allora, dal superiore "excursus" e dal confronto tra la legge 107/2015 e le norme sulla mobilità del CCNI e dell'OM n. 241, si desume l'illegittimità di queste ultime atteso che **l'unico criterio discrezionale nelle operazioni di mobilità doveva essere quello del merito, e quindi quello del punteggio nella graduatoria di mobilità.**

Ne discende, per tutto quanto considerato - per effetto dell'illegittima O.M. n. 241/2016 e dell'illegittimo CCNI nelle parti sopra evidenziate -, il fatto lesivo del diritto soggettivo della reclamante che ha chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l'Ambito Territoriale della Provincia di Palermo (nell'ordine gli ambiti Sicilia 0022, Sicilia 0021, Sicilia 0017, Sicilia 0018, Sicilia 0020, Sicilia 0019) - e poi, quindi, le altre province della Sicilia, e quindi quelle della Calabria, come si legge nella domanda di mobilità - e che ha un punteggio, ai fini della mobilità, di punti 30 (+ 6 ai fini del ricongiungimento con la famiglia ai sensi di quanto previsto dall'allegato 1 al CCNI dell'8.4.2016 sulla mobilità), e quindi di 36 sull'ambito Sicilia 0022 (in cui ricade il suo comune di residenza di Termini Imerese) - e/o di punti 48 (o 66) se si considera il servizio pre ruolo svolto presso la scuola paritaria - superiore ai docenti assunti in tale provincia nello stesso anno scolastico 2015/2016 provenienti dalla GM del concorso 2012 - quali i sig.ri: Badgliaccio Alessia (punti 24), Bellone Antonina (punti 23), Bonaccorsi Enza Giovanna Mari (punti 27), Bonfiglio Laura (punti 22), Bertolami Rosanna (punti 21), Bisulca Silvana (punti 22), Bivona Patrizia (punti 21), Ciaccio Concetta (punti 15), Ciaccio Maria Beatrice (punti 18), Chimenti Michela (punti 24), Chinnici Antonio (punti 18), Colletta Marianna (punti 24), Cumella Concetta



(punti 26), Caminita Salvatore (punti 17), Campisi Valentina (punti 22), Cannella Angela (punti 19), Consiglio Antonella (punti 24), Capano Teresa (punti 24), Cracolici Agnese (punti 27), Cracolici Anna (punti 30), Corso Teresa (punti 22), Castronovo Maria (punti 22), Costa Rosalia (punti 29), Cataldo Daniela (punti 12), Catalano Mario (punti 29), Di Benedetto Francesca (punti 25), Di Benedetto Giovanna (punti 22), Daidone Piera (punti 27), Di Gerlando Francesca Maria (punti 26), Di Gregorio Rosa (punti 28), Di Giovanna Alessandra (punti 12), Adamo Debora (punti 23), D'Amico Elena (punti 28), Di Maria Filippa (punti 18), Di Matteo Ilenia (punti 23), Di Natale Manuela (punti 22), Dragotto Francesca Paola (punti 22), Di Rosa Pietra (punti 23), D'Asdia Alessandra (punti 23), Di Stefano Maria Anna (punti 18), D'Izzia Ivana Gaetana (punti 19), Fiaccabrino Karin (punti 25), Filiberto Elisa (punti 18), Fileccia Gabriella (punti 27), Furnari Vera (punti 42), Ferrara Giuseppa (punti 24) Ferraro Anna (punti 21), Giacalone Antonella (punti 18), Giangrasso Salvatore Vincenzo (punti 0), Giannettino Claudia (punti 12), Gaipa Daniela (punti 18), Gervasi Alessia (punti 21), Guzzardo Barbara (punti 24), Alba Daniela (punti 24), Lo Baido Livia (punti 24), Luglio Agnese (punti 17), La Lumia Ida Maria (punti 25), La Mattina Teresa (punti 18), Longo Leonarda (punti 22), La Porta Silvana (punti 22), Lupo Pina (punti 17), La Rocca Marianna Emanuela (punti 26), La Rosa Maria (punti 20), Imburgia Maria (punti 17), Macaluso Rita (punti 23), Militello Maria Elina (punti 12), Emma Silvia (punti 21), Mangiapane Melissa (punti 19), Mangione Enrica (punti 26), Manno Antonella (punti 12), Manzo Francesca (punti 23), Mauro Ivana (punti 21), Muriella Maria (punti 24), Merendino Anna (punti 24), Marrone Francesca (punti 25), Muratore Valentina (punti 26), Mascellino Lucia (punti 19), Muscolino Melania (punti 16), Messina Vincenza (punti 27), Amato Lucia (punti 23), Andreozzi Cinzia (punti 22), Ingargiola Cinzia (punti 23), Ingargiola Daniela (punti 18), Intravaia Ilaria (punti 23), Nutricati Monica (punti 27), Piccione Daniela (punti 18), Pecoraro Claudia (punti 17), Pagano Anna Elisa (punti 23), Pellegrino Mariacristina (punti 20), Palazzolo Rosalia (punti 20), Pennino Enrica (punti 25), Profetto Rossella (punti 29), Purpura Paola (punti 29), Perrone Claudia (punti 22), Prestigiacomo Maria Grazia (punti 24), Parisi Rosalinda (punti 18), Pisciotta Adelaide (punti 18), Pitarresi Maria (punti 24), Riccobono Anna (punti 17), Rolleri Francesca Paola (punti 18), Rinicella Donatella (punti 19), Renda Elisabetta (punti 17), Riina Giuseppe (punti 21), Rossi Rosalia (punti 24), Rizzo Rosalinda (punti 28), Sclafani Virginia (punti 23), Scimeca Maria (punti



21), Silaco Fina (punti 27), Salerno Mariarita Fortunata (punti 29), Sunzeri Claudia (punti 26), Sprio Vincenza (punti 17), Saputo Rita (punti 19), Siragusa Maria (punti 30), Serradifalco Antonio (punti 24), Stassi Giovanna (punti 24), Savatteri Maria (punti 26), Taibi Maria Pia (punti 15), Tobia Cinzia (punti 21), Talamona Luciana (punti 29), Tinervia Crocifissa (punti 23), Toralbo Benedetta (punti 24), Taormina Angela (punti 21), Tornese Francesca (punti 17), Trentacosti Patrizia (punti 21), Traina Orsola (punti 21), Vinciguerra Daniela (punti 24), Venturella Annalisa (punti 29), Vassallo Daniela (punti 13), Zafferano Sgroi Giusi (punti 24), Zappalà Domenica (punti 19), Zarcone Ivana (punti 29); nonché (se si considera il punteggio corretto di punti 48 tenendo conto del servizio nella scuola paritaria), i sig.ri: Ciofalo Emanuela (punti 33), Chimenti Marco (punti 31), Chimenti Rosa (punti 45), Calà Maria Concetta (punti 33), Cincotta Claudia (punti 31), Cusimano Francesca (punti 48), Castrogiovanni Sonia (punti 33), Di Falco Ivana (punti 32), Dieli Tiziana (punti 34), Di Paola Maria Antonella (punti 35), Durante Giusi Maria Pia (punti 34), Fiumefreddo Vittoria (punti 33), Lo Cascio Nicoletta (punti 35), Lombino Nazarena (punti 33), Alessandra Amanda (punti 39), Oliveri Giovanna (punti 31), Mosa Valeria (punti 32), Messina Daniela (punti 39), Mezzatesta Donata (punti 32), Inguglia Paolo (punti 31), Piazza Maria Rosalia (punti 42), Rao Tiziana (punti 31), Ribaudò Claudia (punti 35), Restivo Rita (punti 33), Strazzerà Letizia (punti 36), Vitali Maria Grazia (punti 33) - **e che nonostante ciò è stata pretermessa nella scelta di tale Ambito Territoriale a vantaggio dei predetti pur avendo costoro un punteggio inferiore.**

E' palese, quindi, la lesione del diritto soggettivo della sig.ra Mannino, la quale ha subito, illegittimamente, una gravissima discriminazione, essendole stata preclusa la mobilità, a parità di condizioni, sull'Ambito Territoriale di Palermo (come negli altri Ambiti), **riservata prioritariamente ed inspiegabilmente ai docenti provenienti dal concorso 2012 titolari di un punteggio inferiore in palese pregiudizio dei criteri del merito.**

C) Altra questione che rileva, sotto il profilo della violazione del diritto soggettivo, è l'assoluta mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità di cui si tratta.



Si consideri, infatti, che la reclamante ancora non si capacita su come – in base al punteggio di 30 + 6 – sia stata assegnata presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Ferrara, Emilia Romagna Ambito 0005, la cui richiesta (come si evince dalla domanda di mobilità allegata in atti), risulta essere la 29^a - quando, nella domanda, aveva selezionato, in prima istanza, Palermo (ambiti Sicilia 0022, 0021, 0017, 0018, 0020, 0019, poi, Caltanissetta e così via (come si evince dalla domanda di mobilità)).

Invero, ai fini della prossimità rispetto alla provincia di Palermo, sede prescelta in quanto di residenza della ricorrente, la sede di assegnazione si trova ad oltre 1.200 km, e quindi tra i punti più lontani di cui alla tabelle di prossimità prevista dall’art. 9, comma 17, dell’O.M. n. 241/2016 (allegata in atti).

Sicchè e ad ogni modo, non è dato sapere su quali presupposti e/o dati si è fondata l’assegnazione della ricorrente frutto del famoso c.d. “algoritmo” per l’individuazione delle sedi, che nel caso di specie ha errato in modo macroscopico, in particolare chi ha immesso i dati, atteso che la sede di assegnazione oltre che lontana non tiene in alcuna considerazione né le disponibilità esistenti né le particolari esigenze di famiglia legate al necessario ricongiungimento con la figlia e con il marito.

1.5) In via subordinata, si ribadisce, sollevandola, l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art.1, comma 108, della legge 13.7.2015 n. 107, per contrasto con gli artt. 3, 4, 36, 97 della Costituzione, su cui, anche in tal caso, il Giudice di primo grado non si è espresso.

Solo in via estrema, ove e nella misura in cui, in tutto o in parte, si dovesse ritenere l’O.M. n. 241/2016, attuativa del CCNI dell’8.4.2016, legittima, in quanto coerente con l’art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, con particolare riferimento alla disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GAE e quelli provenienti dalle concorso 2012, assunti nella medesima fase B e C, si solleva incidente di costituzionalità della norma medesima per manifesta disparità di trattamento tra lavoratori della P.A. e, quindi, per violazione degli artt. 3, sul



principio fondamentale di uguaglianza; 4, sul principio fondamentale del diritto di accesso al lavoro; 36, sul principio del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e da assicurare un'esistenza libera e dignitosa (principio assolutamente calpestato ove si consideri un soggetto come la ricorrente di 47 anni sradicata dal territorio e dalla famiglia, marito e figli, e costretto a spendere l'intera retribuzione per il solo personale mantenimento fuori da casa); 97, sul principio di comportamento della P.A. di buon andamento e di imparzialità.

Ed infatti, si consideri quanto segue.

La legge n. 107/2015, ed in particolare, l'art. 1, commi 96, 97 e 98 distinguono le seguenti fasi di assunzione:

a) Innanzitutto, abbiamo i docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase 0 e A.

Il comma 73 così recita: *“Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva”*.

Tale disposizione si applica sia agli assunti in fase 0 (assunzioni ordinarie) che a quelli assunti in fase A (dove non si fa distinzione alcuna tra i docenti provenienti dal concorso 2012 e quelli provenienti dalle Gae), poiché al comma 98 è, espressamente, previsto che le assunzioni in fase A avvengono *“secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i competenza degli uffici scolastici regionali”*.

Per cui, solo agli assunti in fase Zero e A si applica la disciplina ordinaria che prevede la mobilità nella provincia di immissione in ruolo secondo le “vecchie regole” (di cui al decreto legislativo del 16 aprile 1994).

b) Poi abbiamo – ex comma 96 – i docenti provenienti da GM concorso 2012 assunti in fase B e C nell'A.S. 2015/2016 (comma 96 lett. a) ed i docenti provenienti da GAE assunti in fase B e C nell'A.S. 2015/2016 (comma 96 lett. b).



Ora, secondo l'art. 1, comma 108, i docenti provenienti da Gae assunti in fase B e C del piano straordinario di assunzione, dovranno obbligatoriamente presentare domanda di mobilità su tutto il territorio nazionale, giacché la sede assegnata è solo provvisoria. Nulla si dice nella norma in commento dei docenti assunti provenienti da GM concorso 2012 nelle medesime fasi B e C.

Da tale omessa indicazione, il CCNI dell'8.4.2016 e, quindi, l'O.M. di pari data, hanno fatto ritenere potersi applicare la disciplina della mobilità ordinaria a livello provinciale, che, invece, come si è visto, si applica, soltanto, ai docenti assunti in fase 0 ed in fase. Senonchè – come si è avuto modo già di precisare – ciò che assume il MIUR con i citati ed impugnati atti non può assolutamente essere.

Infatti, consentire a costoro di ottenere la sede definitiva nello stesso ambito provinciale di assegnazione provvisoria, come per la mobilità ordinaria, sarebbe illegittimo; sia perché il comma 73 (dell'art. 1, della legge n. 107/2015), espressamente, prevede la mobilità provinciale ordinaria, soltanto, per gli assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase Zero ed A (dove, peraltro, non si fa distinzione tra i docenti provenienti dalla GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle Gae), per cui non si comprende perché la mobilità ordinaria non sia stata espressamente indicata anche per costoro pur nulla dicendo la normativa; sia perché, evidentemente, in tal modo, in difetto di una norma di legge espressa, si sancirebbe una manifesta disparità di trattamento tra lavoratori assunti nella medesima data dipendenti della P.A. non comprendendosi il perché i docenti provenienti dalle G.M. del concorso 2012 dovrebbero avere un trattamento di favore rispetto a quelli provenienti dalle GAE.

Tutto ciò premesso ed alla luce di quanto argomentato ove mai, invece, si dovessero ritenere il CCNI e l'O.M. n. 241 dell'8.4.2016 – quali atti presupposti – legittimi perché conforme alla legge n. 107/2015, quest'ultima, certamente, sarebbe illegittima, in particolare, nella materia della mobilità docenti per l'assegnazione della sede definitiva, e ciò soprattutto, laddove, per gli assunti in via straordinaria in fase B e C, tale legge legittimasse una distinzione di



trattamento tra le due posizioni dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, tra quelli provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE.

Infatti, in tale ipotesi, è palese la violazione del principio di uguaglianza tra lavoratori dipendenti della P.A. in posizione identica, con pregiudizio, nel contempo, del diritto di accesso al lavoro e del principio di imparzialità e buon andamento che dovrebbe contraddistinguere la condotta della P.A..

Fatto sta che il Giudice del primo grado non ha, minimamente, valutato tale domanda che questo On. Giudice di secondo grado, sempre in via subordinata, dovrebbe valutare.

^^^

3- SUSSISTONO, PERTANTO, SIA IL “FUMUS BONI IURIS” CHE IL DANNO GRAVE ED IRREPARABILE

A) Sulla fondatezza del ricorso non sussistono dubbi.

Da tutto quanto sopra esposto, la prima cosa che balza subito all'evidenza, nell'ambito delle operazioni di mobilità di cui si discute, è la disparità di trattamento venutasi a creare per effetto dell'illegittimo CCNI dell'8.4.2016 e della violazione della legge 107/2016, nella fase in questione delle operazioni di mobilità, tra docenti assunti nello stesso anno scolastico 2015/2016 tra quelli provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE (assunti nella medesima fase B e C), tanto più grave ove si consideri che, nel caso di specie, ai fini della mobilità, la reclamante (proveniente dalle Gae) ha un punteggio superiore a quasi tutti i primi (provenienti dal concorso 2012), oltre ad avere non solo un'età superiore ma anche un'anzianità di servizio superiore (circa 6 mesi di servizio quelli delle GM 2012 e circa 13 anni di anzianità di servizio la deducente) – cosa che nella prima fase tra i docenti assunti in fase A non è accaduto..

Invero, il diverso e maggior punteggio riportato nella graduatoria di mobilità dei docenti che provengono dalle GAE rispetto a quelli che provengono dal concorso



2012, individua e qualifica coloro che hanno maggiore anzianità di servizio (si attendono l'età anagrafica tra coloro che provengono dal concorso 2012 e quelli che provengono dalle GAE) e, quindi, maggior merito professionale.

Non solo, ma, come si è detto in premessa, in particolare per la reclamante, per quanto risulta dal suo stato di servizio e dallo stesso "curriculum" presentato, tra i vari titoli, la stessa risulta vincitrice di due concorsi per titoli ed esami, quello magistrale del 1994 e quello indetto con D.D. del 6.4.1999, finalizzati per l'insegnamento nella scuola primaria (oltre ad un terzo concorso finalizzato all'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna), che la pongono in posizione superiore a quella dei docenti inseriti nelle G.M. del concorso 2012 (che, addirittura, quando venne bandito non era abilitante all'insegnamento).

Fatto sta che, allo stato, la graduatoria delle operazioni di mobilità dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in fase B e C che hanno chiesto, come prima sede, innanzitutto, nell'ordine di scelta, l'assegnazione nell'Ambito Territoriale della Provincia di Palermo (e quindi nelle sedi Sicilia 0022, 0021, 0017, 0018, 0020, 0019), non rispetta, affatto, come dovrebbe, l'ordine di punteggio posseduto, perché se così fosse stato, come doveva essere – per quanto si evince dal bollettino della mobilità docenti dell'USP di Palermo del 29.7.2016 – , la ricorrente avrebbe dovuto essere assegnata nell'Ambito Territoriale della Provincia di Palermo (in uno degli ambiti territoriali sopra indicati), e non nell'Ambito Territoriale della Provincia di Ferrara.

B) Il danno grave ed irreparabile è nelle cose, innanzitutto, solo che si consideri il vincolo triennale di assegnazione delle sedi che impone alla deducente di non potere partecipare ad altre operazioni di mobilità per tre anni, e quindi di restare ad Argenta (FE), a circa 1.200 Km di distanza da Termini Imerese (PA), dove risiede, con danni non solo di natura economica, ma anche di natura personale e sociale per il grave pregiudizio all'integrità della famiglia.

Per cui, è palese la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni, sia economici che all'integrità familiare



con ripercussioni anche alla salute sia della ricorrente che dei familiari, conseguenti all'assegnazione definitiva per tre anni presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Ferrara.

La sig.ra Mannina, infatti, ha l'età di 47 anni, è stata precaria da oltre 13 anni (avendo insegnato con supplenza annuale per tutti questi anni), e confidava, dopo tanti sacrifici, tanto più in base al suo punteggio di mobilità, nella sua assegnazione definitiva nell'Ambito Territoriale di Palermo (in particolare nell'ambito Palermo 0022 in cui ricadono le scuole primarie di Termini Imerese e nei dintorni) per potere stabilizzare la propria esistenza ed assicurare tale stabilità, per la quale aveva sopportato enormi sacrifici, anche la famiglia.

Per cui, oltre a profilo economico, rilevantissime sono le ripercussioni sulla integrità della famiglia, oltre che sull'equilibrio psicofisico personale della reclamante.

^^^

4- Premesso, in fatto ed in diritto, tutto quanto sopra, appaiono palesi gli errori in cui è caduto il Giudice del primo grado.

Il primo Giudice, infatti, è stato tratto in errore dalle travisanti affermazioni del MIUR.

Il Giudice del primo grado è caduto in errore seguendo il ragionamento del MIUR fondato sulle fasi di cui al CCNI dell'8.4.2016, fondato sulla diversa modalità di assunzione tra i docenti provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE, non tenendo conto che una cosa è la disciplina dell'assunzione ed altra cosa è quella sulla mobilità, relativamente alla quale la censurata disparità di trattamento non trova riscontro nella legge 107/2015, a proposito delle operazioni di mobilità, ed in particolare nell'art. 1, comma 108, da leggere, come si è detto, alla luce del combinato disposto con il comma 73.

Sulla base delle predette norme, correttamente interpretate, si coglie che sia i docenti assunti nell'anno scolastico 2014/2015 sia quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in fase B e C provenienti dal concorso 2012, dovevano e



debbono partecipare alle operazioni di mobilità nazionale in un'unica fase, senza distinzione, sulla base del solo punteggio, essendo riservata per legge la mobilità provinciale, esclusivamente, ai docenti assunti in fase c.d. 0 ed in fase A (dove non a caso la stessa predetta legge garantisce la mobilità provinciale senza fare distinzione alcuna tra i docenti del concorso 2012 e quelli delle Gae).

Ancora, altro errore in cui è caduto il Giudice del primo grado è che, non solo non ha costituito oggetto di ricorso la questione del reclutamento, atteso che qui si parla delle operazioni di mobilità, di cui all'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, da interpretarsi correttamente in combinato disposto con il comma 73. Resta il fatto che sia i docenti provenienti dalle Gae che quelli provenienti dal concorso 2012 sono stati reclutati con lo stesso piano straordinario di assunzione di cui alla legge 107/2015.

Altro errore in cui è caduto il Giudice del primo grado è di ritenere che i docenti provenienti dal concorso 2012 siano vincitori di concorso. Non è così. Ove lo fossero stati sarebbero già da tempo assunti, atteso che quel concorso era finalizzato, esclusivamente, alla copertura delle cattedre messe a disposizione. Gli altri concorrenti, collocati in graduatoria, non potevano nemmeno insegnare in quanto il concorso non era finalizzato all'abilitazione all'insegnamento. Non a caso, infatti, nella legge 107/2015 si parte di docenti collocati nella G.M. (graduatoria di merito) del concorso 2012. Si tratta quindi di docenti non vincitori di concorso (e, come si è detto, nemmeno abilitati).

Altro errore in cui è caduto il primo Giudice è di non avere, esattamente, colto che è la stessa legge 107/2015, ai fini del piano straordinario di assunzione, che pone sullo stesso piano i docenti provenienti dalle Gae e quelli provenienti dalle G.M. del concorso 2012. Basti dire che, sempre nell'ambito delle operazioni di mobilità, per quanto si evince dall'art. 1, comma 73, sopra citato, per la fase A (sul punto, assimilata alla fase 0), non si fa distinzione alcuna tra e due categorie ai fini della formazione delle graduatorie. È stato, invece, il CCNI dell'8.4.2016, illegittimamente, ad operare una distinzione per le fasi B e C di mobilità non



previste dalla legge, prevedendo per i docenti provenienti dal concorso 2012 una mobilità provinciale e per quelli provenienti dalle Gae una mobilità nazionale, dimenticando, però, che la mobilità provinciale, che è quella prevista dalla normativa scolastica ordinaria di cui al D.Lgs 207/1994, è riservata esclusivamente ai docenti assunti in fase 0 ed in fase A.

Resta il fatto che la disciplina sulla mobilità, contemplata nella legge n. 107/2015, per quanto si è avuto modo di esporre sopra, non prevede alcuna norma di favore per i docenti provenienti dalle GM del concorso 2012 rispetto a quelli provenienti dalle GAE, ed il Giudice è stato tratto in errore, sul punto, dalla memoria difensiva del MIUR che, peraltro, nulla ha detto del fatto che il bando di quel concorso (D.M. del 24.9.2012) non prevedeva alcuna abilitazione per i non vincitori, e che, di conseguenza, tutti i controinteressati, in quanto non vincitori di quel concorso, non erano in possesso di alcun titolo di abilitazione all'insegnamento, al contrario della ricorrente abilitata per effetto del concorso magistrale del 1990 e del superamento del concorso del 1994 e che, in quanto collocata nelle GAE, aveva insegnato per ben 13 anni consecutivi acquistando quella professionalità che non sussiste in capo a soggetti appena immessi in ruolo senza avere mai insegnato.

E resta, ancora, il fatto che, una cosa è l'assunzione straordinaria a tempo indeterminato, altra cosa è la procedura di mobilità (a cui partecipano tutti i docenti, e quindi sia quelli assunti con il piano straordinario che quelli assunti in via ordinaria anche in data precedente al 2015/2016), per la quale i criteri per la determinazioni del punteggio, per quanto anche previsto dallo stesso CCNI dell'8.4.2016, non a caso, prevedono la prestazione di servizio negli anni precedenti, i titoli, ecc; e quindi è strettamente collegata al merito in piena coerenza con i principi della P.A. di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.

Per cui, tutti i docenti, ai fini della mobilità, dovevano essere valutati nella graduatoria, soltanto, in base al punteggio.



D'altra parte, l'interpretazione della legge non può che essere orientata alla salvaguardia dei diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione.

Ha errato, infine, anche ai sensi dell'art. 112 cpc, il Giudice del primo grado, in via subordinata, a non porsi il problema dell'illegittimità costituzionale della disciplina sulla mobilità così come dallo stesso interpretata, perché, in tal modo, sarebbe chiaramente in contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 97 della Costituzione.

Ed allora, ha errato il Giudice del primo grado nel non dare riscontro e non accogliere le domande della sig.ra Mannina.

A conferma di quanto sopra, oltre alle altre decisioni sopra citate (che se lette attentamente non potranno che confermare la fondatezza del reclamo), si produce pure un commento, pubblicato su "Orizzonte Scuola", all'ordinanza del Tribunale del Lavoro di Ravenna del 3.2.2017, che chiarisce in modo inequivocabile la questione oggetto di causa e la stessa ordinanza del 28.1.2017 di questo stesso On. Tribunale di Ferrara.

^^^

Ciò premesso, la sig.ra Mannina Antonina, come sopra rappresentata e difesa, chiedo l'accoglimento delle

CONCLUSIONI

Voglia questo Ecc.mo Collegio adito, in riforma integrale del provvedimento reclamato, accogliere il reclamo con qualsiasi statuizione e per l'effetto accogliere le domande svolte nel ricorso cautelare "ante causam" e, quindi, voglia:

1) Preliminarmente, anche per il presente reclamo, in quanto da considerare, quelli qui di seguito indicati, come controinteressati, tenuto conto del rilevante numero dei docenti provenienti dalla G.M. del concorso 2012 indicati nell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo per l'a.s. 2016/2017 della Scuola Primaria pubblicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo in data 29.7.2016, in relazione al punteggio di 30 e/o di 36 sull'ambito Sicilia 0022 – i sig.ri: Badgliaccio Alessia (punti 24), Bellone Antonina (punti 23), Bonaccorsi Enza Giovanna Mari (punti 27), Bonfiglio Laura (punti 22), Bertolami Rosanna (punti 21), Bisulca



Silvana (punti 22), Bivona Patrizia (punti 21), Ciaccio Concetta (punti 15), Ciaccio Maria Beatrice (punti 18), Chimenti Michela (punti 24), Chinnici Antonio (punti 18), Colletta Marianna (punti 24), Cumella Concetta (punti 26), Caminita Salvatore (punti 17), Campisi Valentina (punti 22), Cannella Angela (punti 19), Consiglio Antonella (punti 24), Capano Teresa (punti 24), Cracolici Agnese (punti 27), Cracolici Anna (punti 30), Corso Teresa (punti 22), Castronovo Maria (punti 22), Costa Rosalia (punti 29), Cataldo Daniela (punti 12), Catalano Mario (punti 29), Di Benedetto Francesca (punti 25), Di Benedetto Giovanna (punti 22), Daidone Piera (punti 27), Di Gerlando Francesca Maria (punti 26), Di Gregorio Rosa (punti 28), Di Giovanna Alessandra (punti 12), Adamo Debora (punti 23), D'Amico Elena (punti 28), Di Maria Filippa (punti 18), Di Matteo Ilenia (punti 23), Di Natale Manuela (punti 22), Dragotto Francesca Paola (punti 22), Di Rosa Pietra (punti 23), D'Asdia Alessandra (punti 23), Di Stefano Maria Anna (punti 18), D'Izzia Ivana Gaetana (punti 19), Fiaccabrino Karin (punti 25), Filiberto Elisa (punti 18), Fileccia Gabriella (punti 27), Furnari Vera (punti 42), Ferrara Giuseppa (punti 24) Ferraro Anna (punti 21), Giacalone Antonella (punti 18), Giangrasso Salvatore Vincenzo (punti 0), Giannettino Claudia (punti 12), Gaipa Daniela (punti 18), Gervasi Alessia (punti 21), Guzzardo Barbara (punti 24), Alba Daniela (punti 24), Lo Baido Livia (punti 24), Luglio Agnese (punti 17), La Lumia Ida Maria (punti 25), La Mattina Teresa (punti 18), Longo Leonarda (punti 22), La Porta Silvana (punti 22), Lupo Pina (punti 17), La Rocca Marianna Emanuela (punti 26), La Rosa Maria (punti 20), Imburgia Maria (punti 17), Macaluso Rita (punti 23), Militello Maria Elina (punti 12), Emma Silvia (punti 21), Mangiapane Melissa (punti 19), Mangione Enrica (punti 26), Manno Antonella (punti 12), Manzo Francesca (punti 23), Mauro Ivana (punti 21), Muriella Maria (punti 24), Merendino Anna (punti 24), Marrone Francesca (punti 25), Muratore Valentina (punti 26), Mascellino Lucia (punti 19), Muscolino Melania (punti 16), Messina Vincenza (punti 27), Amato Lucia (punti 23), Andreozzi Cinzia (punti 22), Ingargiola Cinzia (punti 23), Ingargiola Daniela (punti 18), Intravaia Ilaria (punti 23), Nutricati Monica (punti 27), Piccione Daniela (punti 18), Pecoraro Claudia (punti 17), Pagano Anna Elisa (punti 23), Pellegrino Mariacristina (punti 20), Palazzolo Rosalia (punti 20), Pennino Enrica (punti 25), Profetto Rossella (punti 29), Purpura Paola (punti 29),



Perrone Claudia (punti 22), Prestigiacomio Maria Grazia (punti 24), Parisi Rosalinda (punti 18), Pisciotta Adelaide (punti 18), Pitarresi Maria (punti 24), Riccobono Anna (punti 17), Rolleri Francesca Paola (punti 18), Rinicella Donatella (punti 19), Renda Elisabetta (punti 17), Riina Giuseppe (punti 21), Rossi Rosalia (punti 24), Rizzo Rosalinda (punti 28), Sclafani Virginia (punti 23), Scimeca Maria (punti 21), Silaco Fina (punti 27), Salerno Mariarita Fortunata (punti 29), Sunzeri Claudia (punti 26), Sprio Vincenza (punti 17), Saputo Rita (punti 19), Siragusa Maria (punti 30), Serradifalco Antonio (punti 24), Stassi Giovanna (punti 24), Savatteri Maria (punti 26), Taibi Maria Pia (punti 15), Tobia Cinzia (punti 21), Talamona Luciana (punti 29), Tinervia Crocifissa (punti 23), Toralbo Benedetta (punti 24), Taormina Angela (punti 21), Tornese Francesca (punti 17), Trentacosti Patrizia (punti 21), Traina Orsola (punti 21), Vinciguerra Daniela (punti 24), Venturella Annalisa (punti 29), Vassallo Daniela (punti 13), Zafferano Sgroi Giusi (punti 24), Zappalà Domenica (punti 19), Zarcone Ivana (punti 29); nonché (se si considera il punteggio corretto di punti 48 tenendo conto del servizio nella scuola paritaria), i sig.ri: Ciofalo Emanuela (punti 33), Chimenti Marco (punti 31), Chimenti Rosa (punti 45), Calà Maria Concetta (punti 33), Cincotta Claudia (punti 31), Cusimano Francesca (punti 48), Castrogiovanni Sonia (punti 33), Di Falco Ivana (punti 32), Dieli Tiziana (punti 34), Di Paola Maria Antonella (punti 35), Durante Giusi Maria Pia (punti 34), Fiumefreddo Vittoria (punti 33), Lo Cascio Nicoletta (punti 35), Lombino Nazarena (punti 33), Alessandra Amanda (punti 39), Oliveri Giovanna (punti 31), Mosa Valeria (punti 32), Messina Daniela (punti 39), Mezzatesta Donata (punti 32), Inguglia Paolo (punti 31), Piazza Maria Rosalia (punti 42), Rao Tiziana (punti 31), Ribaldo Claudia (punti 35), Restivo Rita (punti 33), Strazzera Letizia (punti 36), Vitali Maria Grazia (punti 33) – essendo un numero rilevante e senza indicazione di residenza autorizzare la notifica ex art. 151 cpc, (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e/o anche dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo;



2) In ordine al “fumus boni iuris”, ritenere e dichiarare - anche previa disapplicazione del CCNI dell’8.4.2016 e dell’O.M. n.241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con l’art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis - il diritto della sig.ra Mannina Antonina all’assegnazione della sede definitiva, innanzitutto, nell’Ambito Territoriale della Provincia di Palermo, in uno degli ambiti in cui questo si suddivide (nell’ordine, Sicilia Ambito 0022, 0021, 0017, 0018, 0020, 0019), così come anche richiesto con la domanda di mobilità come prima scelta, e/o, comunque nell’ordine indicato nella medesima domanda di mobilità in base ai posti disponibili e senza discriminazione alcuna nel rispetto del punteggio riportato in graduatoria (ed in particolare in quella pubblicata nel bollettino dell’USP di Palermo) e dei criteri di vicinarietà;

3) In via cautelare ed urgente, sussistendo anche il danno grave ed irreparabile, sospendere l’assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Emilia Romagna / Ambito Territoriale di Ferrara (Emilia Romagna 0005) – e quindi nell’I.C. di Argenta (FE) - assegnando anche temporaneamente e con riserva la sig.ra Mannina Antonina presso l’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Palermo (nell’ambito Sicilia 0022, e/o negli altri ambiti prescelti 0021, 0017, 0018, 0020, 0019), e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all’Amministrazione Scolastica di dare attuazione all’emanando chiesto provvedimento cautelare;

4) In via subordinata, ma sempre preliminarmente, per quanto anche esposto in premessa – stante l’evidente disparità di trattamento tra docenti provenienti dal concorso 2012 e docenti provenienti dalle Gae -, ove del caso, ove ritenuti legittimi il CCNI e l’O.M. n. 241 dell’8.4.2016, sollevare incidente di costituzionalità dell’art. 1, comma 108, della legge 107/2015, come anche modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis, per



contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 97 della Costituzione; e, nelle more, in ogni caso, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Emilia Romagna / Ambito Territoriale di Ferrara (Emilia Romagna Ambito 0005) – e quindi nell'I.C. di Argenta -, assegnando anche temporaneamente e con riserva la docente Mannina Antonina presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Palermo (nell'ambito Sicilia 0022, e/o negli altri ambiti prescelti 0021, 0017, 0018, 0020, 0019), e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;

5) In ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione del ricorrente a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito;

6) Subordinatamente, ordinare all'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo di comunicare tutti gli indirizzi dei predetti controinteressati;

7) Riservare ogni decisione sul risarcimento del danno, per quanto anche sarà quantificato, tanto più per il caso di mancato accoglimento totale e/o parziale della domanda cautelare, nella sede di merito;

8) Condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile e che il contributo dovuto è di euro 147,00.

Si produce documentazione come da indice.

Messina/Ferrara, 3.4.2017

avv. Giovanni Marchese

